

- l) valorizza l'imprenditorialità e l'iniziativa economica individuale e collettiva; opera per garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza e di trasparenza nel mercato; favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- m) assicura il **diritto alla salute** e all'assistenza, tramite un sistema di servizi sanitari e sociali universalistico, accessibile ed equo;
- n) ispira il proprio ordinamento legislativo e amministrativo alla tutela e protezione della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, garantendo, in particolare, i diritti alla famiglia, alle relazioni sociali, allo studio, al gioco, allo sport;
- o) attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana, in particolare nelle condizioni di non autosufficienza;
- p) opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di **disabilità**, anche sostenendo progetti di vita indipendente.

### 3. Il sistema veneto.

#### ■ 3.1. Le funzioni amministrative.

La l. cost. n. 3/2001, che ha profondamente modificato il Titolo V della Costituzione, ha inciso sul **riparto di competenze amministrative tra i diversi livelli di governo**: da un sistema imperniato sul c.d. **parallelismo delle funzioni** legislative ed amministrative, si è passati ad un assetto caratterizzato dal c.d. **municipalismo d'esecuzione**. Le funzioni amministrative sono infatti ora attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, vengano conferite alle Province, alle Regioni od allo Stato, sulla base dei principi di **sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (art. 118 Cost.)**.

Nei modelli ispirati a criteri di decentramento, come quello sposato dal nuovo art. 118 Cost., **le funzioni amministrative devono essere allocate:**

- a) al livello istituzionale più decentrato possibile a condizione che ciò sia compatibile con l'esigenza di assicurare l'efficienza e l'effettività dell'azione dei pubblici poteri (cd. **Principio di sussidiarietà verticale**); a tale principio si accompagna peraltro quello della cd. **sussidiarietà orizzontale**, rivolto a favorire, a tutti i livelli, l'avvicinamento del cittadino all'amministrazione attraverso "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale" (art. 118, co. 4, Cost.);
- b) considerando le diverse caratteristiche (strutturali, demografiche, territoriali, ecc.) degli enti (differenziazione);
- c) tenendo conto dell'idoneità organizzativa delle amministrazioni a garantire l'esercizio delle funzioni, se del caso anche in forma associata con altri enti (adeguatezza). Ai sensi del previgente art. 118 Cost. alle Regioni spettavano le funzioni amministrative nelle stesse materie oggetto di competenza legislativa. Tale corrispondenza tra le aree di competenza legislativa e le aree di competenza amministrativa esprimeva la c.d. regola parallelismo, secondo cui, il soggetto che detta la disciplina di un determinato ambito oggettivo, ne cura, necessariamente anche l'attuazione a livello amministrativo.

Gli artt. 11 e ss. dello Statuto, al riguardo, disciplinano le funzioni amministrative e le autonomie locali.

#### **Così si può riassumere il sistema regionale del Veneto con riguardo alle funzioni amministrative:**

- il **comune rappresenta la comunità territoriale fondamentale** e ne cura gli interessi;
- i **comuni**, anche in forma associata, **esercitano la generalità delle funzioni amministrative**;
- le **province** esercitano le funzioni amministrative che richiedono un **esercizio unitario nel**

**territorio provinciale;**

- **la Regione esercita esclusivamente le funzioni amministrative ad essa espressamente riservate dalla legge.**

**I conferimenti di funzioni amministrative agli enti locali da parte della Regione** sono stabiliti con legge, approvata sulla base di intese stipulate nel Consiglio delle autonomie locali o in altra sede di concertazione. La Regione, con la **legge di conferimento**, assicura e trasferisce contestualmente le risorse strumentali e il personale necessari per l'esercizio delle funzioni conferite. Garantisce altresì che le risorse economiche spettanti alle autonomie locali consentano di finanziare le funzioni loro attribuite.

Al fine di favorire la migliore funzionalità nell'esercizio dei compiti comunali e più elevati livelli di qualità e di efficienza nell'erogazione dei servizi, di realizzare dinamiche di sviluppo armonico dei territori, di conseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di ottenere i migliori risultati nella programmazione finanziaria e di bilancio, la legge regionale prevede **l'esercizio associato delle funzioni amministrative da parte di più Comuni**.

A tal fine la Regione:

- a) promuove e disciplina forme di esercizio associato delle funzioni e dei servizi da parte dei comuni, particolarmente di piccole dimensioni o situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate, incentivando in via prioritaria le fusioni;
- b) prevede i casi di esercizio obbligatoriamente associato di funzioni e servizi;
- c) stabilisce i procedimenti, anche sostitutivi, da attuare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui alla lettera b).

**Box di approfondimento: Specificità delle singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno.**

A mente dell'art. 14 dello Statuto, la Regione **promuove l'integrazione socio-economica delle funzioni metropolitane del territorio regionale** e ne favorisce il governo strategico in stretta collaborazione con le autonomie locali, attuando forme specifiche di coordinamento, anche interregionale, per lo sviluppo del sistema dei servizi e delle infrastrutture di rango metropolitano, con particolare riferimento a reti della mobilità, piattaforme portuali e aeroportuali, logistica, ricerca e università, poli fieristici, poli sanitari di interesse regionale, istituzioni culturali di interesse regionale.

Il successivo art. 15, disciplina, la specificità delle **singole comunità, dei territori montani e della Provincia di Belluno**, riconoscendo, in tale modo, le specificità delle singole comunità che compongono il Veneto.

Di particolare interesse si segnala il potere della Regione di conferire alla **Provincia di Belluno, in considerazione della specificità del suo territorio transfrontaliero e interamente montano nonché abitato da significative minoranze linguistiche**, forme e condizioni particolari di **autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria** in particolare in materia di politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, sostegno e promozione delle attività economiche, agricoltura e turismo.

La Provincia di Belluno, d'intesa con le autonomie locali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e sulla base di appositi accordi, provvede a sua volta a conferire ai comuni o alle loro forme associative quelle funzioni amministrative che non richiedono l'esercizio unitario a livello provinciale.

### ■ 3.2. Il consiglio delle autonomie locali.

Il Consiglio delle autonomie locali (CAL), istituito con Legge Regionale 25 settembre 2017, n. 31, è l'organo di **rappresentanza degli enti locali, di consultazione e cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione**, con sede presso il Consiglio regionale. Il CAL ha piena autonomia regolamentare e funzionale, nonché autonomia organizzativa e finanziaria nelle forme e nei limiti definiti dalla presente legge.

#### **A) Composizione.**

Il CAL è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi nel numero massimo di trenta.

Sono **componenti di diritto**:

- a) i presidenti delle province del Veneto;
- b) il sindaco della Città metropolitana di Venezia;
- c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e di Regione, ovvero il vicesindaco del comune capoluogo, qualora il sindaco cumuli anche la carica di presidente di provincia o di sindaco della Città metropolitana;
- d) un rappresentante dell'Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
- e) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale del Veneto (UNCHEM);
- f) un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia (ANPCI).

Sono **componenti elettivi**:

- a) dieci sindaci di comuni non capoluogo di provincia di cui sei appartenenti a comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e comunque di cui almeno uno per provincia;
- b) due presidenti di unioni di comuni;
- c) un presidente di unione montana.

La popolazione è determinata sulla base dell'ultimo dato disponibile fornito dall'Istituto nazionale di statistica.

Inoltre, alle sedute del CAL possono partecipare, **senza diritto di voto**, il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, due consiglieri regionali di cui uno in rappresentanza delle minoranze e l'assessore regionale competente in materia di enti locali.

Nel caso in cui il CAL tratti argomenti di rilevanza per le **autonomie funzionali**, su invito dell'Ufficio di presidenza del CAL, possono partecipare, senza diritto di voto:

- a) due rappresentanti delle Università del Veneto, scelti secondo le modalità individuate dall'ordinamento universitario;
- b) il presidente di Unioncamere del Veneto ovvero un rappresentante di una Camera di commercio del Veneto interessata ai provvedimenti in esame;
- c) un rappresentante per ciascuna ulteriore autonomia funzionale individuata dall'Ufficio di presidenza del CAL.

#### **B) Costituzione e durata in carica.**

Il CAL è costituito entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni e dei nominativi degli eletti pervenuti, e **dura in carica per l'intera legislatura**. Le designazioni e i nominativi degli eletti devono pervenire all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dalla

richiesta dello stesso. La nomina a componente del CAL è comunicata agli interessati a cura dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro dieci giorni dal provvedimento di costituzione. Il provvedimento di costituzione del CAL è inviato tempestivamente al Presidente della Giunta regionale. La seduta di insediamento è convocata dal Presidente del Consiglio regionale ed è presieduta dal componente più anziano del CAL.

### **C) Decadenza dei componenti del CAL.**

I componenti del CAL decadono in caso di **cessazione per qualsiasi causa dalla carica rivestita presso l'ente di provenienza**. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla sostituzione del componente decaduto del CAL, con il primo dei non eletti della rispettiva categoria di componenti elettivi.

Il componente del CAL decade altresì dalla carica in caso di **assenza ingiustificata per tre sedute consecutive** dell'assemblea o dell'Ufficio di Presidenza, se membro di quest'ultimo. La decadenza è dichiarata dall'Ufficio di presidenza del CAL.

### **D) Funzioni.**

**Il CAL svolge attività:**

- **consultiva,**
- **concertativa**
- **propositiva.**

Il CAL, nell'esercizio dell'**ATTIVITÀ CONSULTIVA**, **esprime parere obbligatorio:**

- a) sui progetti di modifica dello Statuto, relativamente a disposizioni di interesse per gli enti locali;
- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali;
- c) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti l'esercizio associato delle funzioni;
- d) sui disegni di legge e sui progetti di legge concernenti la determinazione dei livelli minimi di efficienza delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali;
- e) sugli atti di esercizio del potere sostitutivo adottati dal Presidente della Giunta regionale, nelle materie di competenza regionale, nei casi di inerzia o di inadempimento da parte degli enti locali degli obblighi stabiliti dalla legge;
- f) sul documento di economia e finanza regionale (DEFR);
- g) sui disegni di legge di bilancio e di programma regionale di sviluppo;
- h) in ogni altro caso in cui lo Statuto, le leggi e i regolamenti regionali prevedano come obbligatorio sentire gli enti locali.

I pareri sono resi entro il termine di **trenta giorni dal ricevimento della richiesta**, salvo istanza motivata di proroga per un ulteriore termine non superiore a quindici giorni, ovvero entro il termine di quindici giorni nel caso di proposte di provvedimenti legislativi e amministrativi di natura finanziaria.

Trascorso il termine senza che il CAL abbia reso il parere, l'organo richiedente può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso di parere non favorevole l'organo richiedente può comunque procedere all'approvazione della proposta con motivazione espressa.

Il CAL, nell'esercizio dell'**ATTIVITÀ CONCERTATIVA**, esprime la posizione delle autonomie locali nelle **intese**:

- a) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali;
- b) sui disegni di legge e sui progetti di legge che prevedono il conferimento di particolari competenze amministrative a province o enti locali associati;
- c) sugli atti regionali di coordinamento della finanza pubblica con le specifiche esigenze del Veneto;
- d) sui provvedimenti della provincia di Belluno di conferimento dell'esercizio delle funzioni amministrative a comuni o loro forme associative;
- e) in ogni altro caso previsto espressamente dallo Statuto, da leggi e regolamenti regionali.

Le intese a cui partecipa il CAL si perfezionano con la sottoscrizione da parte del Presidente del CAL e del Presidente della Giunta regionale o di un assessore da lui delegato, entro il termine di trenta giorni dall'avvio del procedimento posto all'ordine del giorno della seduta del CAL. Nel caso in cui, trascorsi trenta giorni dall'avvio del procedimento, l'intesa non sia raggiunta, la Giunta regionale procede motivando l'atto.

Il CAL, nell'esercizio dell'**ATTIVITÀ PROPOSITIVA**, ha potere di iniziativa legislativa e regolamentare su questioni di interesse per gli enti locali.

#### **Inoltre, il CAL può:**

- proporre alla Giunta regionale l'impugnativa di leggi e la promozione dei **conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale**, avverso atti ritenuti lesivi delle competenze degli enti locali;
- formulare al Consiglio regionale o alla Giunta **proposte e osservazioni in relazione a leggi, regolamenti e provvedimenti di rispettiva competenza**;
- richiedere alla Commissione di garanzia statutaria pareri sull'**interpretazione** di norme statutarie e di altre disposizioni regionali.

Il CAL **collabora con il Consiglio regionale e la Giunta regionale** per la raccolta e l'elaborazione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione e dal sistema complessivo dei livelli di governo territoriali del Veneto. e redige annualmente un rapporto sull'attività svolta, da presentare al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, evidenziando le attività di particolare rilevanza e le eventuali criticità.

La Giunta regionale può concludere con gli enti locali, tramite il CAL, **accordi volti a coordinare l'esercizio delle rispettive competenze o svolgere attività di interesse comune**. Gli accordi sono sottoscritti dal Presidente del CAL e dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato.

#### **E) Organizzazione e funzionamento.**

- Il CAL si riunisce in **Assemblea** con la partecipazione dei componenti di diritto ed elettivi, alla quale possono partecipare i soggetti invitati. Delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi.
- Il **Presidente** e il **Vicepresidente**, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, sono eletti nella seduta di insediamento tra i componenti del CAL a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell'Assemblea. Il Presidente rappresenta il CAL, ne organizza e coordina l'attività; in particolare, presiede e convoca le sedute dell'Assemblea e ne fissa l'ordine del giorno, cura i rapporti con gli organi della Regione, con gli enti locali e con gli altri enti e soggetti rappresentativi del territorio, secondo le modalità individuate dal Regolamento del CAL.

- Nella seduta di insediamento del CAL, subito dopo l'elezione del Presidente, è costituito **l'Ufficio di presidenza** con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori e di svolgere le altre funzioni indicate dal Regolamento. L'Ufficio di presidenza, composto da cinque componenti, incluso il Presidente del CAL e di cui almeno due individuati fra i componenti di diritto e due fra i componenti elettivi, svolge le funzioni assegnate ai sensi del presente articolo, assicura l'attività istruttoria finalizzata all'elaborazione delle deliberazioni del CAL, ne organizza i lavori e predispone la proposta di Regolamento del CAL.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza, sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di diritto ed elettivi dell'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza **esprime parere** sugli schemi di atti regolamentari ed amministrativi di competenza della Giunta regionale che hanno rilevanza per gli enti locali. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si procede indipendentemente dalla acquisizione del parere.

### ■ 3.3. Autonomia legislativa e regolamentare.

**Prima della riforma** del titolo V della Costituzione del 2001, erano previste **tre** differenti forme di **POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE**:

- **esclusiva**, prevista solo per determinate materie e solo in favore delle Regioni a statuto speciale;
- **concorrente**, in forza della quale le Regioni, nelle materie espressamente indicate, potevano legiferare autonomamente ma nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali (ccdd. leggi-quadro o leggi-cornice);
- **mera attuazione** delle norme statali, il cui riconoscimento era demandato ad apposite leggi statali volte ad assegnare alle Regioni il potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117, co. 2, vecchio testo).

**Dopo la riforma**, la potestà legislativa risulta così ripartita:

- a) **esclusiva statale** nelle materie elencate dal nuovo art. 117, secondo comma, Cost.;
- b) **concorrente** nelle materie elencate dal nuovo art. 117, comma terzo, Cost. le Regioni legiferano (cd. Normativa di dettaglio) nel rispetto dei principi fondamentali posti dalle leggi statali (le cd. leggi-cornice);
- c) **residuale regionale**, in forza del nuovo co. 4 dell'art. 117 Cost.

In ultimo, il comma 1 del nuovo art. 117 Cost. stabilisce che entrambe le tipologie di leggi devono rispettare la Costituzione e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La potestà legislativa delle Regioni, nonostante l'evidente ampliamento, incontra comunque ancora oggi alcuni **limiti** di carattere generale:

- **il principio sostitutivo**: lo Stato dispone di un potere sostitutivo, che gli consente di surrogarsi alla Regione in caso di un suo inadempimento (art. 120 Cost.). Un potere sostitutivo dello Stato rispetto agli organi locali è poi disciplinato anche dal novellato art. 117, co. 5, Cost., per l'ipotesi in cui le Regioni non provvedano ad emanare i provvedimenti attuativi di loro competenza relativi ad accordi internazionali e agli atti dell'Unione Europea;
- **gli interventi trasversali dello Stato**: la formulazione non sempre chiara e univoca delle materie di competenza statale finisce per legittimare interventi "trasversali" dello Stato, anche in materie che in forza della clausola di residualità dovrebbero essere di competenza regionale (si pensi alla materia "ambiente" per cui la Corte costituzionale ha riconosciuto in capo al legislatore statale il potere di fissare standards minimi ed uniformi di tutela anche in

materie ascrivibili alla potestà legislativa regionale);

- **il principio di sussidiarietà:** sancito dall'art. 118 Cost., è da interpretarsi in relazione alle sole funzioni amministrative, ma che può essere esteso anche alle funzioni legislative (cd. sussidiarietà legislativa).

La **POTESTÀ REGOLAMENTARE DELLE REGIONI**, invece, **consiste nella facoltà di dettare una normazione di dettaglio a carattere prevalentemente interno.**

Secondo l'art. 117, comma 6, Cost., la potestà regolamentare spetta allo Stato, alle Regioni e agli enti locali secondo il seguente riparto:

- allo Stato nelle materie di competenza esclusiva statale (art. 117, co. 2, Cost.);
- alle Regioni nelle materie di competenza concorrente e residuale (art. 117, co. 3 e 4, Cost.);
- agli enti locali in ordine alla disciplina e alla organizzazione delle funzioni pubbliche loro attribuite.

Fatte le dovute premesse sul dettato costituzionale, ci si deve soffermare su quanto disposto dallo Statuto in materia di potestà legislativa e regolamentare della Regione Veneto (artt. 19 e ss. Statuto).

Il riparto è così disposto:

- il **Consiglio regionale esercita la potestà legislativa e la potestà regolamentare**, salvo i casi in cui la legge regionale ne demandi l'esercizio alla Giunta regionale;
- i comuni, le province e le città metropolitane esercitano la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

#### **A) Iniziativa legislativa e regolamentare.**

L'**iniziativa** delle leggi e dei regolamenti regionali spetta ad almeno **settemila elettori, ad ogni consigliere regionale, alla Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali**. L'iniziativa spetta inoltre ai singoli consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e ai consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

Con la precisazione che:

- i progetti di legge di istituzione di nuovi comuni o di modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, che siano stati respinti dal Consiglio regionale, non possono essere ripresentati prima del termine di dieci anni, ridotto a cinque se di iniziativa dei comuni;
- i progetti di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della legislatura;
- i soggetti legittimati a presentare progetti di legge e di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale; il primo firmatario è ammesso ai lavori della competente commissione consiliare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento;
- i progetti di legge e di regolamento di iniziativa popolare e degli enti locali, sui quali non sia stata presa alcuna decisione, trascorsi sei mesi dalla presentazione sono iscritti all'ordine del giorno e discussi dal Consiglio.

#### **B) Procedimento legislativo e regolamentare.**

L'**iter del procedimento legislativo e regolamentare** si compone dei seguenti passaggi:

1. I progetti di legge e di regolamento sono **esaminati** dalle commissioni consiliari competenti e

approvati dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

- II. Per ogni progetto di legge, la commissione consiliare competente designa un **relatore ed un correlatore**. Per i progetti presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza. Per i progetti presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta relatore e correlatore.
- III. Il Consiglio, su iniziativa della commissione competente, può deferire a maggioranza dei suoi componenti alla commissione stessa, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio, l'approvazione delle leggi o dei regolamenti articolo per articolo, **riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli e la votazione finale**. Sino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il progetto di legge o di regolamento è sottoposto alla procedura normale di esame e di approvazione, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
- IV. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.

### C) Promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti.

**La legge regionale** è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda termini diversi.

**I regolamenti regionali** sono emanati dal Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione; se il Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti ne dichiara l'urgenza, il regolamento è emanato nel termine da esso stabilito. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro i successivi dieci giorni ed entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi prevedano termini diversi.

### ■ 3.4. I referendum.

Il **referendum** è il principale **istituto di democrazia diretta** attraverso cui il corpo elettorale è chiamato ad una **consultazione produttiva di effetti giuridici conseguenti alla diretta espressione della volontà popolare**.

#### A) Referendum abrogativo.

L'articolo 75 della Costituzione riserva l'iniziativa referendaria ai cittadini (500.000 elettori) o alle **Regioni** (5 Consigli regionali), questi possono proporre all'elettorato *“l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge”*, dove per legge si deve intendere una legge in senso formale, approvata dal Parlamento secondo il procedimento ordinario, e per *“atto avente valore di legge”* un decreto legge (approvato dal governo in casi eccezionali di necessità e di urgenza e convertito entro 60 giorni dal parlamento) o un decreto legislativo (adottato dal governo su delega parlamentare).

Il *quorum* indica il numero minimo di elettori che devono partecipare alla votazione perché il referendum sia valido e perciò idoneo ad abrogare la disposizione oggetto del quesito: esso è fissato nella maggioranza degli aventi diritto al voto.

L'articolo 75 stabilisce inoltre che deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Non tutte le leggi possono essere oggetto di abrogazione tramite referendum: alcune materie sono sottratte dal secondo comma dello stesso art. 75 della Costituzione all'azione dell'istituto. La disposizione costituzionale cita espressamente *“le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali”*. In più non è possibile abrogare mediante referendum disposizioni costituzionali, gerarchicamente sovraordinate alla legge ordinaria e quindi abrogabili solo mediante il procedimento aggravato previsto dall'art. 138 Cost. La Corte Costituzionale, che deve pronunciarsi sulla legittimità costituzionale del referendum, ha esteso l'elenco ritenendo inammissibili referendum che non abbiano oggetto unitario o il cui esito positivo paralizzerebbe l'attività di un organo costituzionale, determinando un vuoto legislativo.

Lo Statuto veneto, prevede che il **Presidente della Regione indice referendum** per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un regolamento o di un atto amministrativo di interesse generale quando lo richiedono:

- a) quarantamila elettori;
- b) non meno di venti consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione regionale;
- c) non meno di tre consigli provinciali.

Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione. La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

**Non è ammesso il referendum per l'abrogazione:**

- a) delle leggi tributarie e di bilancio e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- b) delle leggi e degli atti regionali i cui contenuti costituiscano adempimento di obblighi costituzionali, internazionali, europei;
- c) delle leggi e degli atti amministrativi regionali che disciplinano gli organi a rilevanza statutaria;
- d) delle leggi e dei regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni;
- e) del Regolamento.

Sono comunque inammissibili le richieste di referendum aventi quesiti non omogenei.

Nel caso in cui un referendum abbia dato esito negativo, la stessa richiesta non può essere presentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla data di proclamazione del risultato.

## **B) Referendum consultivo.**

Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di **referendum consultivi delle popolazioni interessate** su provvedimenti o proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio, quando lo richiedono il Consiglio regionale o cittadini o enti locali, secondo quanto previsto dalla legge regionale.

Se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto, il Consiglio è tenuto ad esaminare l'argomento entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati e a motivare le decisioni eventualmente adottate in diffinità.